

carte da giuoco presso di se esistenti, distinta per le diverse qualità, e presenterà due mazzi o campioni di ciascuna sorte sotto fascia, sulla quale saranno segnati i prezzi di vendita a moneta di Milano, il nome, cognome, e domicilio del denunziante.

L'Intendente farà pagare al denunziante il prezzo dei campioni rimessi.

### ARTICOLO III.

Nessun fabbricatore potrà fabbricare carte da giuoco differenti per la qualità, e forma da' predetti modelli, se prima non ne avrà presentati gli esemplari a norma dell'articolo precedente.

### ARTICOLO IV.

Sarà obbligo di detti fabbricatori di tenere regolari registri di fabbrica in carta bollata, da' quali si debba rilevare la precisa quantità delle carte da giuoco fabbricate in ogni mese, la qualità delle carte vendute nel Regno, ed all'estero distintamente, e la quantità di quelle state bollate.

Saranno altresì tenuti di rendere ostensibili gli stessi registri, come pure i depositi delle carte da giuoco a' delegati degl'Intendenti qualunque volta ne saranno richiesti.